



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA

DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

OGGETTO: ISCRIZIONE D'UFFICIO DELLA CANCELLAZIONE DEI DOMICILI DIGITALI INATTIVI DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI E DELLE SOCIETÀ DI PERSONE E AVVIO CONTESTUALE DELLA PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE D'UFFICIO DEI DOMICILI DIGITALI DI CUI AL COMMA 6-TER DELL'ART. 16 DEL D.L. 185/2008 - NOTIFICAZIONE MEDIANTE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO CAMERALE *ON LINE*

Il Conservatore del Registro delle Imprese

visti l'art. 2188 c.c, l'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e il D.P.R. 7 dicembre 1985, n. 581;

visto l'articolo 16 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, commi 6 e 6-bis, così come modificato dall'art. 37 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, che impone alle società di iscrivere nel registro delle imprese il domicilio digitale (già indirizzo di posta elettronica certificata o PEC);

visto il comma 6-ter dello stesso art. 16 del D.L. n. 185/2008, così come modificato dall'art. 37 D.L. n. 76/2020, che dispone *“Il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede alla società di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte della stessa società, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese ed avvia contestualmente la procedura di cui al comma 6-bis”*;

atteso che la precedente Direttiva 13 luglio 2015 del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero della Giustizia stabilisce che gli indirizzi PEC non attivi devono essere cancellati dal registro delle imprese;

preso atto che l'Ufficio Registro Imprese ha estratto, tramite il cruscotto PEC irregolari di Infocamere SCpA, gli elenchi delle società di capitali e delle società di persone aventi domicilio digitale “revocato” dal gestore per un totale di n. 633 posizioni, per le quali è stato avviato con propria determinazione n. 7 del 20.07.2024 il procedimento di iscrizione d'ufficio della cancellazione del domicilio digitale “revocato”;

visto l'art. 8 della legge 241/1990 che consente, nel caso in cui l'elevato numero dei destinatari renda la comunicazione personale non attuabile o particolarmente gravosa, la possibilità per l'amministrazione di provvedere a rendere noti i contenuti della comunicazione di avvio del procedimento mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima;

vista la legge n. 69 del 18.06.2009 che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione *on line* sul sito istituzionale delle amministrazioni procedenti, e preso atto che l'albo camerale è consultabile in un'apposita sezione del sito internet camerale;

considerato inoltre che il Giudice del Registro delle Imprese di Pavia con proprio decreto n. 1946 del 23.09.2021 ha disposto che l'ufficio del Registro delle imprese proceda alle notificazioni dei procedimenti concernenti la violazione dell'art. 37 del D.L. n. 76/2020, destinati contemporaneamente a un'ampia pluralità di soggetti e derivanti da un unico procedimento amministrativo, mediante la loro pubblicazione per almeno trenta giorni consecutivi sul sito ufficiale della Camera di Commercio di Pavia nella sezione dedicata all'Albo *on line* di cui all'art. 32 della Legge n. 69/2009;

visto l'art. 37 comma 2 bis del D.L. n. 76/2020, che stabilisce *“dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente”*;

visto il citato provvedimento n. 7 del 20.07.2024, con il quale è stato avviato il procedimento di iscrizione d'ufficio della cancellazione dei domicili digitali inattivi – in quanto revocati dal gestore del servizio – per n. 633 società indicate rispettivamente nell'Allegato A, costituito da n. 457 società di capitali, e Allegato B, costituito da n. 176 società di persone;

preso atto che tale determinazione è stata notificata alle società destinatarie del procedimento mediante pubblicazione all'Albo camerale *on line* per 45 giorni consecutivi, dal 22.07.2024 al 05.09.2024;

considerato che sono stati assegnati 30 giorni di tempo, dalla data di scadenza della notificazione così eseguita, per permettere alle società assegnatarie del procedimento di trasmettere la pratica telematica di comunicazione di un nuovo domicilio digitale valido e attivo;

preso atto che il termine, 7 ottobre 2024, è decorso;

considerato che la suddetta determinazione è stata pubblicata anche sul sito della Camera di Commercio di Pavia, nella sezione dedicata al registro delle imprese ed è stata trasmessa, con comunicazione del 23.07.2024 (agli atti protocollo n. 20141/2024), agli Ordini professionali interessati e alle Associazioni di Categoria dei vari settori, al fine di darne ancora più ampia pubblicità;

atteso che l'Ufficio registro delle imprese ha verificato, mediante cruscotto PEC irregolari di Infocamere SCpA, che n. 586 società destinatarie della citata determinazione n. 7 del 20.07.2024 non hanno comunicato, tramite pratica telematica di comunicazione unica, il nuovo domicilio digitale;

preso atto che per le n. 423 società di capitali, comprese nell'Allegato A, e per le n. 163 società di persone, comprese nell'Allegato B – allegati che costituiscono parte integrante del presente provvedimento – è necessario disporre, ai sensi dell'art. 16, comma 6-ter del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, la cancellazione dell'indirizzo inattivo dal registro delle imprese;

verificato che le società di cui agli allegati A e B non dispongono di un domicilio digitale valido a cui notificare il presente provvedimento;

visto inoltre il comma 6-bis dell'art. 16 sopra citato che prevede – per le società che non hanno indicato il proprio domicilio digitale o il cui domicilio digitale è stato cancellato dal registro delle imprese – l'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 2630 c.c in misura raddoppiata con la contestuale assegnazione d'ufficio di un nuovo domicilio digitale attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di Commercio;

considerato che l'assegnazione d'ufficio del domicilio digitale alle società il cui domicilio digitale sia stato cancellato deve intervenire a valle di uno specifico procedimento amministrativo che deve essere a sua volta formalmente avviato;

preso atto che il comma 6-ter dell'art. 16 del D.L. n. 185/2018 prevede espressamente che *“Il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che rileva [...] un domicilio digitale inattivo, chiede alla società di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte della società, procede con propria determinazione alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese ed avvia contestualmente la procedura di cui al comma 6-bis”*;

accertato pertanto che il provvedimento che dispone la cancellazione del domicilio digitale debba disporre anche l'avvio contestuale del procedimento di assegnazione d'ufficio del domicilio digitale;

preso atto che l'art. 16 c. 6-bis prevede che il domicilio digitale sia assegnato alle società dall'ufficio registro delle imprese *“[...] per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580”*;

vista l'allegata comunicazione – Allegato C - di avvio del procedimento di assegnazione d'ufficio dei domicili digitali;

considerato che le *“Linee guida per l'assegnazione d'ufficio dei domicili digitali alle imprese e alle società e per la loro iscrizione nel registro delle imprese”*, approvate con Determinazione del Commissario Straordinario n. 46 del 21.09.2022, dispongono la pubblicazione della comunicazione di avvio del procedimento sul sito istituzionale, nella sezione dell'Albo camerale *on line* e nella sezione dedicata del registro delle imprese, per quarantacinque giorni consecutivi;

atteso che la suddetta comunicazione si ritiene portata a conoscenza dei destinatari, ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge n. 241/1990, il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito istituzionale;

considerato che, dopo tale lasso di tempo, decorrono ulteriori trenta giorni per permettere alle società di comunicare il domicilio digitale (al fine di evitare l'assegnazione d'ufficio e la contestuale applicazione della sanzione di cui all'art. 2630 c.c. in misura raddoppiata, secondo quanto previsto dall'art. 16 comma 6-bis sopra citato);

ritenuto di diffondere la notizia dell'avvio del procedimento di assegnazione del domicilio digitale anche mediante newsletter della Camera di Commercio e attraverso l'invio della comunicazione alle Associazioni di Categoria dei vari settori e agli ordini professionali interessati, al fine di favorire la più ampia conoscenza dello stesso e l'adempimento spontaneo da parte delle società destinatarie del provvedimento;

tutto ciò premesso;

d e t e r m i n a

1. l'iscrizione d'ufficio della cancellazione dei domicili digitali revocati/inattivi delle società di capitali, comprese nell'Allegato A, e delle società di persone, comprese nell'Allegato B, per un totale di n. 586 posizioni,
2. che la notificazione della presente determinazione e dei suoi allegati, parti integrante del provvedimento stesso, avvenga mediante pubblicazione all'Albo Camerale *on line* della Camera di Commercio di Pavia, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/1990;
3. di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato per 45 giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione, sia all'Albo *on line* della Camera di Commercio di Pavia che sul sito camerale nella sezione dedicata al registro delle imprese, per consentire una più ampia diffusione. Dalla data di scadenza della notificazione all'Albo Camerale *on line* decorre l'ulteriore termine di otto giorni entro cui è possibile proporre reclamo al giudice del registro ai sensi dell'art. 2189 c.c., come previsto dall'art. 16, comma 6-ter, D.L. n. 185/2008;
4. che l'iscrizione d'ufficio di cui al precedente punto 1 non abbia corso nei casi in cui i domicili digitali delle società comprese negli Allegati A e B – nelle more dell'iscrizione del presente provvedimento – risultino regolari;
5. di approvare la comunicazione di avvio del procedimento di assegnazione dei domicili digitali, allegata al presente provvedimento e parte integrante dello stesso, Allegato C, che si ritiene comunicata alle società destinatarie, riportate negli Allegati A e B, il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione;
6. che la comunicazione di avvio del procedimento di cui al punto n. 5, sia pubblicata all'Albo camerale online e sul sito camerale, nella sezione dedicata del registro delle imprese per quarantacinque giorni consecutivi.

IL CONSERVATORE

Dr. Enrico Ciabatti

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.